

AGEVOLAZIONI

Gli utilizzi della certificazione dei crediti vantati verso la P.A.

di Alessandro Perini

L'impresa creditrice della pubblica Amministrazione può ottenere mediante la Piattaforma PCC resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la **certificazione del credito** che attesti la sua certezza, liquidità ed esigibilità. Possono essere certificate le somme dovute per **sommestrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali**.

Per favorire lo **smobilizzo dei crediti pubblici** è stato attivato da un paio d'anni il processo di certificazione: avviene per il tramite di una piattaforma telematica (**sistema PCC**) predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato. Possono accreditarsi sia il **titolare del credito** che altre **persone delegate ad operare per conto del creditore** (ad esempio consulenti).

I creditori possono verificare la contabilizzazione sulla Piattaforma PCC delle fatture relative a **crediti certi, liquidi ed esigibili**. La richiesta della **certificazione del credito** obbliga l'ente pubblico destinatario della fattura elettronica ad indicare sul documento da rilasciare al creditore anche la **data prevista di pagamento** della fattura, indicazione non nota al fornitore al momento dell'emissione della **fattura elettronica** da inviare al **Sistema di Interscambio**. Inoltre, le pubbliche Amministrazioni devono **comunicare sulla Piattaforma PCC** le fatture per le quali è stato superato il **termine di scadenza** senza che sia stato disposto il pagamento entro il **giorno 15 del mese successivo** a quello previsto.

La **certificazione del credito** vantato verso la pubblica Amministrazione consente all'impresa di scegliere se:

- **attendere il pagamento** che l'ente pubblico è tenuto ad effettuare entro la data di pagamento indicata;
- effettuare **la cessione pro-soluto del credito ad un istituto di credito** ovvero chiedere **un'anticipazione** presso **una banca o un intermediario finanziario abilitato**;
- chiedere **all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle Entrate la compensazione** del credito certificato con **debiti verso l'erario**.

Una volta ricevuta la certificazione, l'impresa può **avere interesse** a rendere immediatamente **liquido** il credito commerciale: è consigliabile contrattare con il proprio istituto bancario una **linea di anticipo fatture legata a crediti "pubblici"**. La banca, avendo la certezza della liquidità e esigibilità del credito, **finanzia** l'impresa al tasso di interesse concordato tra le parti per il periodo intercorrente tra **la data di ricevimento della certificazione** e **la data presunta di pagamento** presente sulla certificazione. Qualora il credito non venga incassato entro il termine prestabilito, l'impresa creditrice maturerà il diritto per richiedere l'applicazione degli **interessi attivi di mora** per i giorni decorrenti dalla data di scadenza del credito alla data dell'effettivo incasso. Infatti, l'ottenimento della certificazione del credito non pregiudica il **diritto del creditore** agli interessi attivi relativi ai crediti scaduti.

Un'altra opzione per **incassare** il credito è l'utilizzo in compensazione con cartelle esattoriali o atti di accertamento esecutivi, consentita solamente se la **notifica dei ruoli** è avvenuta in **data antecedente al 31 marzo 2014** (quindi, ad oggi, tale **operatività** dell'utilizzo in compensazione del credito certificato è **limitata**). **Slegata da vincoli temporali** è, invece, la compensazione del credito certificato verso la pubblica Amministrazione con somme dovute a seguito dell'**adesione** da parte del contribuente a **forme deflattive del contenzioso**. Qualora un contribuente voglia **compensare** un **debito** derivante dalla **chiusura anticipata di una lite fiscale** (accertamento con adesione; adesione al processo verbale di constatazione; adesione all'invito a comparire all'Ufficio; definizione agevolata delle sanzioni; acquiescenza; mediazione; conciliazione giudiziale) con un **credito certificato** verso la P.A., il **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate del **31 gennaio 2014** e la **Risoluzione n.16/E del 4 febbraio 2014** hanno approvato il **modello F24 Crediti PP.AA.** e i **codici tributo** da utilizzare per effettuare la **compensazione**. L'Agenzia delle Entrate trasmetterà alla Ragioneria generale dello Stato mediante la Piattaforma PCC l'importo del credito utilizzato in compensazione.

Per approfondire le problematiche relative all'anatoicismo e usura ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: